SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
6 febbraio 1986 *

Nella causa 143/84,

Androniki Vlachou, dipendente in prova della Corte dei conti delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, 21 rue Bertels, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario, sig. Jean-Aimé Stoll, in qualità di agente, e dal sig. Henry Marty-Gauquie, agente in subordine, assistiti dall'avv. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria sede, 29, rue Aldringen,

convenuta,

sostenuta dai signori

1) **K.**, dipendente della Corte dei conti, con l'avv. Jean Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

2) **D.**, dipendente della Corte dei conti, con l'avvocato domiciliatario Guy Harles, del foro di Lussemburgo, 34 B, rue Philippe-II,

intervenienti,

causa avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno CC/LA/20/82, con cui il sig. K. è stato ammesso a partecipare al concorso stesso, della decisione della stessa commissione giudicatrice di inserire il sig. K. nell'elenco degli idonei di tale concorso e della nomina del sig. K. al posto di revisore — traduttore principale presso il servizio linguistico della Corte dei conti,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: P. Heim

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 novembre 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 giugno 1984, la sig.ra Androniki Vlachou, dipendente in prova presso la Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione 25 novembre 1983, con la quale il presidente della Corte dei conti, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: « APN »), ha nominato il sig. K. al posto di revisore — traduttore principale di lingua greca presso il servizio linguistico di detta istituzione.

2 La decisione era stata adottata in base all'elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami n. CC/LA/20/82, nel quale il sig. K. figurava al primo posto.

3 Il reclamo proposto dalla Vlachou il 17 febbraio 1984 veniva respinto con decisione dell'APN 9 marzo 1984.

4 Nel ricorso, la Vlachou deduce che la decisione impugnata dev'essere annullata in quanto emessa in esito ad un concorso viziato da più trasgressioni di principi generali del diritto nonché di disposizioni dello statuto del personale.

5 I mezzi dedotti dalla ricorrente a sostegno delle conclusioni sono, in particolare, attinenti

— all'inosservanza, da parte della commissione giudicatrice, dei requisiti di ammissione contemplati nel bando di concorso;

— alla trasgressione del legittimo affidamento della ricorrente;

— alla trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello statuto del personale;

— alla trasgressione del principio della parità di trattamento dei candidati.

Altri mezzi, che la ricorrente non ha tuttavia approfondito nelle memorie, sono stati dedotti in subordine e in via integrativa.

6 La Corte dei conti contesta tanto la ricevibilità del ricorso quanto il merito dei mezzi dedotti dalla ricorrente. Essa conclude nel senso che il ricorso sia dichiarato irricevibile o comunque respinto e la ricorrente sia condannata a tutte le spese del giudizio.

7 Con ordinanza della Corte (prima sezione) 14 novembre 1984, il K. è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Egli sostiene di essere stato in possesso di tutti i requisiti di ammissione che figurano nel bando di concorso e che i lavori della commissione giudicatrice non erano inficiati da alcun vizio, di guisa che la decisione con cui era stato nominato ad un posto di revisore — traduttore principale è perfettamente legittima.

8 Un altro dipendente della Corte dei conti, il sig. D., membro della commissione giudicatrice del concorso di cui è causa, è stato pure ammesso, con ordinanza della Corte (prima sezione) 14 novembre 1984, ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta, per contestare uno dei mezzi dedotti in subordine dalla ricorrente, secondo il quale esso non avrebbe dato garanzie di imparzialità nei con-

fronti dei candidati. Il D. sostiene che quest'assunto della ricorrente è del tutto gratuito e non provato.

9 Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, la Corte dei conti assume che la ricorrente è decaduta, in quanto non ha impugnato nel termine all'uopo stabilito la decisione adottata dalla commissione giudicatrice del concorso ed in particolare la stesura dell'elenco degli idonei, reso pubblico il 20 luglio 1983.

10 La Vlachou ribatte che gli atti di una commisione giudicatrice non sono impugnabili in quanto tali, dato che detta commissione non è un organo che abbia il potere di adottare decisioni vincolanti per i dipendenti.

11 Va ricordato che l'atto con cui la commissione giudicatrice compila l'elenco degli idonei è un atto preparatorio rispetto alla decisione di nomina, e che la sua illegittimità potrebbe esser fatta valere solo all'atto di un ricorso diretto avverso la decisione che esso ha preparato. Non si può sostenere in contrario che l'APN sia vincolata dai risultati del concorso che si concretano nell'elenco degli idonei: l'APN, infatti, pur se è in generale tenuta a rispettare l'ordine di precedenza derivante dall'elenco degli idonei, può cionondimeno disattenderlo, purché motivi in modo chiaro e completo tale decisione. Il ricorso è quindi ricevibile.

12 Fra i diversi mezzi dedotti dalla Vlachou, va anzitutto preso in esame quello relativo alla inosservanza, da parte della commissione giudicatrice, del principio di uguaglianza in quanto, fra l'altro, la commissione giudicatrice non avrebbe attribuito alla ricorrente il numero di punti corrispondente alla sua esperienza professionale, la cui durata sarebbe doppia di quella dell'altro candidato, e ciò verosimilmente a causa dell'errata valutazione dei documenti prodotti.

13 Ai sensi del punto VI, lett. A, n. 2, b), del bando di concorso, l'esperienza professionale, definita al punto VI. A. n.1, a), cioè l'esperienza professionale di almeno sei anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire, veniva valutata con un massimo di 50 punti.

14 Come risulta dal punto 6 — valutazione dei titoli — del verbale della riunione costitutiva della commissione giudicatrice tenutasi il 29 giugno 1983, la stessa commissione decideva di ripartire i 50 punti contemplati nel bando di concorso per l'esperienza professionale come segue:

— 36 punti al massimo, di cui 6 punti per ciascun anno e 0,5 punti per ogni mese, potevano essere attribuiti all'esperienza acquistata in seno alla Corte dei conti ed alle Comunità;

— 14 punti al massimo, di cui 2,4 punti per ciascun anno e 0,2 punti per ogni mese, potevano essere attribuiti all'esperienza maturata fuori delle Comunità.

15 A norma dei summenzionati criteri, l'esperienza professionale esterna di 9 anni e 6 mesi attestata dalla Vlachou non veniva presa in considerazione per la parte che superava la durata che dava diritto al massimo di 14 punti, mentre l'esperienza esterna del K., di 5 anni e 2 mesi, era per intero tenuta presente.

16 Una siffatta ripartizione dei punti da attribuire ai candidati a seconda della natura della loro esperienza professionale non darebbe adito a contestazione se fosse stata stabilita prima che la commissione giudicatrice prendesse conoscenza dei fascicoli dei candidati. Spetta infatti alla commissione giudicatrice il definire i criteri di valutazione dei titoli, in relazione all'importanza che essa attribuisce a tali titoli rispetto alle esigenze del posto da coprire, secondo una valutazione che è necessariamente discrezionale.

17 Nel caso di specie, tuttavia, non solo i criteri di valutazione dei titoli sono stati stabiliti — come risulta dal verbale della riunione della commissione giudicatrice del 29 giugno 1983 — dopo che la stessa commissione aveva esaminato tali titoli al fine di accertare se i candidati possedessero i requisiti per l'ammissione di cui al punto V.2 del bando di concorso, cioè se fossero in possesso di un'esperienza professionale di almeno 6 anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire, ma inoltre essi sono stati stabiliti in modo che la posizione della Vlachou non è stata correttamente determinata. Infatti, come la convenuta ha dichiarato all'udienza, la commissione giudicatrice ha ritenuto che il valore probatorio di taluni documenti presentati dalla Vlachou non fosse indiscutibile.

18 Va osservato in proposito che la commissione giudicatrice, pur potendo controllare il valore probatorio di tali documenti, per decidere se potesse o non servirsene, e chiedere, se del caso, che l'interessata confermasse con altre prove il possesso dell'esperienza professionale, era tenuta, dopo averli accettati, a valutarli nello stesso modo degli altri titoli prodotti dai candidati onde dimostrare l'esperienza professionale esterna alle Comunità.

19 Si deve quindi constatare che fissando, dopo aver preso conoscenza dei titoli dei candidati, un sistema di ripartizione dei punti da attribuire all'esperienza professionale tale da implicare obiettivamente la sottovalutazione di taluni titoli prodotti da uno dei candidati, la commissione giudicatrice ha trasgredito il principio generale della parità di trattamento dei partecipanti al concorso.

20 L'illegittimità da cui è viziato l'atto con cui la commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione dei titoli relativi all'esperienza professionale dei candidati si riflette sull'atto con cui la stessa commissione ha compilato l'elenco degli idonei, contenente la graduatoria dei candidati, che è stata seguita dall'APN nella decisione di nomina.

21 Vista l'irritualità della procedura seguita nel concorso n. CC/LA/20/82, occorre quindi annullare la decisione 25 novembre 1983 con cui il presidente della Corte dei conti ha nominato il K. al posto di revisore — traduttore principale presso il servizio linguistico di detta istituzione.

Sulle spese

22 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se è stato concluso in tal senso. La Corte dei conti è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. In mancanza di qualsiasi conclusione della ricorrente sulle spese nei confronti degli intervenienti, si deve decidere che questi sopporteranno unicamente le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **È annullata la decisione 25 novembre 1983 del presidente della Corte dei conti con la quale il sig. K. è stato nominato revisore — traduttore principale presso il servizio linguistico di detta istituzione.**

2) **Le spese sono poste a carico della Corte dei conti.**

3) **Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.**

Joliet Bosco O'Higgins

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 6 febbraio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet